



COMUNE DI TESERO

PROVINCIA TRENTO

I.C.I ANNO 2004

ALIQUOTE - DETRAZIONI approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 145/03 del 29.12.2003:

ALIQUOTA ORDINARIA:	5,5 %°
ALIQUOTA AGEVOLATA: FABBRICATI GRUPPO "D" ATTIVITA' PRODUTTIVE	5,0 %°
ALIQUOTA AGEVOLATA: ABITAZIONE PRINCIPALE con 1 PERTINENZA	4,0 %°
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 258,23.-

Di seguito si elencano le DISPOSIZIONI più significative APPLICABILI dall'**01.01.2004** a seguito dell'adozione del REGOLAMENTO ICI approvato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 200/98 del 22.12.1998 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 234 del 14.09.1999, n.250 del 30.11.1999, e n. 149 del 29.12.2003:

AREE FABBRICABILI (art.3 con precisazioni sua art. 6): N.B: ai sensi dell'art.6 comma 3) le aree edificabili circostanti un edificio adibito ad Abitazione Principale, anche se contraddistinte da apposita particella fondiaria, nel limite di 10 volte la superficie dell'edificio stesso sono considerate "pertinenze di immobile" ed in quanto tali non sono assoggettabili ad imposta ICI poiché già considerate o considerabili nell'attribuzione della rendita del fabbricato.	Modalità tassazione TASSAZIONE sul VALORE VENALE COMUNE COMMERCIO al 01.01.2004
AREE FABBRICABILI POSSEDUTE e CONDOTTE (art.5) da coltivatori diretti o imprenditori agricoli : purché regolarmente iscritti a titolo principale (1^cat.).	ESENTI da imposta
PERTINENZA di ABITAZIONE PRINCIPALE (art.6): iscritta <u>separatamente</u> al Catasto, se classificata o classificabile in: C2 (solo se cantine) C6 (solo se garage - posti macchina) C7 (solo se legnaie - posti macchina) purché effettivamente destinata <u>in modo esclusivo e durevole</u> al servizio dell'abitazione principale. N.B: disposizione valida "solo per un'unica" unità immobiliare adibita a pertinenza	ALIQUOTA per abitazione principale DETRAZIONE per la quota eventualmente NON GIA' ASSORBITA dall'abitazione principale
ASSIMILAZIONE ad ABITAZIONE PRINCIPALE (art.7 comma 1): abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta entro il 1° grado (es.genitori - figli) purché il familiare abbia la propria "residenza anagrafica e vi dimori abitualmente" .	ALIQUOTA e DETRAZIONE prevista per l'abitazione principale CONDIZIONE da dimostrarsi mediante PRESENTAZIONE DICH.SOSTIT. ATTO NOTORIO da allegare alla rispettiva denuncia di variazione

<p>ABITAZIONE PRINCIPALE (in proprietà o usufrutto) (art. 7 comma 2) di persone anziane che acquisiscono <u>la residenza in istituti di ricovero</u>, purchè non risulti locata.</p> <p>FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI (art.8):</p> <p>A. per sopravvenuto degrado fisico <u>non</u> superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, dato da gravi carenze statiche (pareti e/o solai) ed igienico-sanitarie; NB: sussiste l'<u>obbligo di dichiarare tale stato di inagibilità - inabitabilità</u> con perizia di un tecnico comunale oppure con atto notorio;</p> <p>B. per immobili oggetto di recupero a norma dell'art.31 comma 1) lettere c) d) e) della Legge 457 del 05.08.1978.</p>	<p>ALIQUOTA e DETRAZIONE prevista per l'abitazione principale</p> <p>RIDUZIONE IMPOSTA del 50% <u>A PARTIRE</u></p> <p>dalla data di presentazione della perizia o dell'atto notorio per A) dalla data di inizio lavori per B)</p>
<p>DENUNCIA-COMUNICAZIONE di VARIAZIONE (art.9): ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva va comunicata al Comune a mezzo della modulistica ministeriale; tale comunicazione può essere fatta anche cumulativamente per i contitolari interessati.</p>	<p>DA FARSI ENTRO il termine di presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno in cui è avvenuta la variazione</p> <p>L'OMESSA COMUNICAZIONE comporta la sanzione di € 103.29 per ciascuna unità immobiliare non dichiarata</p>
<p>MODALITA' di VERSAMENTO dell'imposta (art.10 comma 2 e 4): acconto 50% entro il 30.06.2004 saldo 50% entro il 20.12.2004 OPPURE in unica soluzione entro il 30.06.2004</p> <p>a mezzo C/C n. 179382 intestato a CONCESSIONARIO RISCOSSIONE c/o UNIRISCOSSIONI SPA TRENTO VIA DEGASPERI, 37- 38015 LAVIS (TN)</p> <p>N.B: a partire dall'anno 2001 l'imposta dovuta a titolo di acconto e saldo viene versata in 2 rate di uguale importo!</p>	<p>IN CASO DI COMPROPRIETA' è possibile fare un <u>UNICO VERSAMENTO</u> purchè l'imposta sia completamente assolta</p> <p>IMPOSTA ANNUA = oppure < di € 10.33 <u>NON DOVUTA</u></p>
<p>DIFFERIMENTO TERMINI (art. 11 comma 1):</p>	<p>PER GLI EREDI i termini di pagamento sono differiti di 6 mesi dalla data del decesso</p>
<p>RICHIESTA RIMBORSO di SOMME PAGATE e NON DOVUTE (art.14):</p>	<p>da farsi entro 3 anni dal pagamento presentando istanza con allegata la dichiarazione ICI ed i bollettini di ccp pagati</p>
<p>RIMBORSO per " DICHIARATA" INEDIFICABILITA' DELLE AREE (art.15) a seguito di variazioni apportate agli strumenti urbanistici:</p>	<p>per i 5 anni precedenti all'adozione del provvedimento urbanistico oppure per i 10 anni precedenti se soggetta a vincolo espropriativo.</p>

MODALITA' DI CALCOLO DELL'ICI per i FABBRICATI

RENDITA CATASTALE (definitiva o presunta)

x 5% rivalutazione

x moltiplicatore: 100 per categorie A, B, C (ad esclusione di A10 - C1)

50 per categorie A10, D

34 per categoria C1

x aliquota Ici applicabile : 1000 = IMPOSTA DOVUTA SU BASE ANNUA

RAPPORTARE quindi l'imposta annua in base alla % possesso ed ai mesi (se il possesso si è protratto per oltre 15 giorni si computa il mese intero)

DETRARRE la detrazione per abitazione principale o assimilata eventualmente spettante in base ai mesi di occupazione (tale detrazione spetta in parti uguali alle persone che effettivamente vi dimorano, indipendentemente dalla % di possesso) .

= **IMPOSTA ANNUA DA VERSARE** (in unica rata a giugno oppure in 2 rate giugno e dicembre)

Per ulteriori precisazioni l'Ufficio Tributi rimane a disposizione ai seguenti numeri di telefono 0462 - 811713 - 811714